

\*\*\*\*\*  
GM 048 DEL 24.11.2009  
\*\*\*\*\*

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che recitano:

comma 55 – “ *L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*” ;

comma 56 – “ *Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*” ;

comma 57 – “ *Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.*” ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 19 novembre 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato i criteri generali per l'adozione, da parte della Giunta Comunale, del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esperti esterni all'Amministrazione;

Precisato che la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 19 novembre 2009 ha revocato la precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27 gennaio 2009 “Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione” in quanto ritenuta la competenza per l'approvazione del regolamento in oggetto della Giunta Comunale come espressamente previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 37 del 4 marzo 2008, depositata in Segreteria il 11 marzo 2008, con la quale sono state fissate le linee guida per la predisposizione del regolamento in argomento;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – Roma del 14 marzo 2008 recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, Legge 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare nella materia in oggetto, come espressamente previsto dall'art. 48, terzo comma, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, formulato dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli resi in forma di legge:

#### D E L I B E R A

2. di approvare il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, nel testo composto di n. 11 articoli che si allega al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
3. di trasmettere il testo del Regolamento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;
4. di curare la massima diffusione della presente deliberazione negli uffici e strutture del Comune, facendone pervenire copia a tutti gli uffici dell'ente.

Di dichiarare, ritenuta l'urgenza, con votazione separata unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N. 48 Reg. Del.

N. \_\_\_\_ Reg. Pubb.

**Oggetto** Approvazione del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione.

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 14,00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano

		Presenti	Assenti
<b>Sindaco</b>	CAROSIO CARLA		X
<b>Assessore</b>	CHIAPPAROLI BRUNO	X	
<b>Assessore</b>	DELLOCCHIO TIZIANO		X
<b>Assessore</b>	BIANCHI CRISTIANO	X	
<b>Assessore</b>	SERRA ANGELO	X	
		3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco.

Vista l'assenza del Sindaco Carosio Carla - Il Vicesindaco Chiapparoli Bruno , assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

\*\*\*\*\*

GM 041 DEL 4.9.2009

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Chiapparoli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

N.            Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

---

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

---

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

\*\*\*\*\*

GM 041 DEL 4.9.2009

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to Chiapparoli Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Giovanni Genco

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

---

N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Giovanni Genco

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

---

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Giovanni Genco

---

### **AUTENTICAZIONE DI COPIA**

---

**La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo**

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

---

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

# COMUNE DI CECIMA

## Provincia di Pavia

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Avente per oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione.

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

Esaminati gli atti,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Cecima 24.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Genco

**COMUNE DI CECIMA**  
*(Provincia di Pavia)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI  
ALL'AMMINISTRAZIONE**

(Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.48 in data 24.11.2009)

## SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo.
- Art. 2 – Programma annuale e limiti di spesa.
- Art. 3 – Presupposti per il conferimento.
- Art. 4 – Procedure di selezione comparativa dei collaboratori.
- Art. 5 – Criteri per la selezione dei collaboratori mediante procedure comparative.
- Art. 6 – Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza  
    esperimento di procedure comparative.
- Art. 7 – Formalizzazione e durata dell'incarico.
- Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.
- Art. 9 – Esclusioni.
- Art. 10 – Adempimenti, pubblicità ed efficacia.
- Art. 11 – Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti.

### **Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo.**

1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto de criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 14 maggio 2008 disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, degli incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione e professionalità affidati con contratti di lavoro autonomo, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Per contratti di lavoro autonomo si intendono le collaborazioni esterne riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 cod. civ. sia all'art. 2230 cod. civ. ed aventi natura di:

- ✓ collaborazione occasionale: nel caso di una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e autonoma, che si concretizza in una prestazione o nel raggiungimento di un risultato avente il carattere della occasionalità. La collaborazione è resa senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e di orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa.
- ✓ collaborazione coordinata e continuativa: rapporto di lavoro autonomo finalizzato alla produzione di un risultato/i che si caratterizza/ano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'Amministrazione che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento. La collaborazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica e prestabilita; può essere prorogata solo per limitate necessità di completamento del progetto.

3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati; la violazione a tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato il contratto.

### **Art. 2 – Programma annuale e limiti di spesa**

1. Il Consiglio Comunale approva il programma degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.

2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli artt. 165 comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3 del sopra citato T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

3. Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione in sede di approvazione del programma di cui al comma 1.

### **Art. 3 – Presupposti per il conferimento.**

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione, nel rispetto del programma approvato dal Consiglio Comunale, può conferire incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni aventi i requisiti professionali di cui al successivo comma 2 ed in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati –

evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni – ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;

- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, l'ufficio competente, ricevuta la richiesta della struttura interessata:
  - verifica la sua congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale;
  - accerta l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione;
  - decide il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

2. Gli incarichi individuali di collaborazione di cui al comma 1 possono essere stipulati:

- a) con esperti dotati di rilevante spessore formativo-professionale, sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria (*da ricondursi alla laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizioni in albi e/o elenchi*);
- b) con professionisti (*non necessariamente in possesso di laurea specialistica*) iscritti in Albi, Collegi, Ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.);
- c) con soggetti (*non necessariamente in possesso di laurea specialistica*) operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. e in tutti gli altri campi previsti dalla legge. Per questi soggetti dovrà essere necessariamente accertata l'esperienza maturata nel settore.

#### **Art. 4 – Procedure di selezione comparativa dei collaboratori.**

1. L'Amministrazione, una volta verificata l'effettiva utilità dell'incarico nell'ambito dell'organizzazione comunale, procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative.

2. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

#### **Art. 5 – Criteri per la selezione dei collaboratori mediante procedure comparative.**

1. L'Amministrazione procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi – anche mediante espressione di un punteggio – gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:

- a) esame dei titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

#### **Art. 6 – Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative.**

“L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.”

#### **Art. 7 – Formalizzazione e durata dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:

- l'oggetto dell'incarico
- la durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- il luogo di espletamento dell'incarico;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- gli obblighi per l'incaricato e l'Amministrazione;
- il compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

#### **Art. 8 – Verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico.**

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
5. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

### **Art. 9 – Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
  - gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - gli appalti di servizi caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo elenco contenuto nell'allegato II;
  - gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori per legge quali il D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e la legge n. 818/1984 e s.m.i.;
  - gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - le “collaborazione di staff” trattandosi di figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
  - gli incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
  - gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
  - i membri di commissioni di gara e/o concorso;
  - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, l'assistenza e la domiciliazione e le consulenze legali.

### **Art. 10 – Adempimenti, pubblicità ed efficacia**

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito telematico istituzionale dell'Amministrazione.
3. Dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al Centro territoriale per l'impiego.

5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24 dicembre n. 2007 n. 244).

6. L'efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 "decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

#### **Articolo 11 - Controllo dell'Organo di revisione e della Corte dei Conti.**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione.

2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al comma 1 di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

<> <> <>